

REGOLAMENTO PER L'USO DEL CAMPO
SOSTA NOMADI DI VIA CARPANEDA
IN CREAZZO

APPROVATO CON DELIBERAZIONI CONSILIARI N. 460 IN DATA 24.9.1993
E 488 IN DATA 9.11.1993 DIVENUTE ESECUTIVE PER PRESA D'ATTO DA
PARTE DEL CO.RE.CO DATATA 23.11.1993.

ART. 1
CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina l'uso del campo sosta di Via Carpaneda secondo la normativa vigente ed in particolare le disposizioni contenute nella L.R. 22.12.1989 n. 54.
Le disposizioni qui contenute sono tese al perseguimento delle finalità della legge stessa e vogliono favorire l'autogestione del campo da parte dei dimoranti.

ART. 2
CAPIENZA DEL CAMPO SOSTA

Il campo di Via Carpaneda è destinato alla sosta di popolazione nomade ai sensi del 2° comma art. 3 L.R. 54/89.
Esso può accogliere fino ad un massimo di n. 8 (otto) roulotte o caravans per un totale di n. 30/35 persone.

ART. 3
USO DEL CAMPO E DELLE STRUTTURE

I dimoranti nel campo hanno l'obbligo di usare le strutture secondo la normale diligenza.
In particolare gli stessi dovranno tempestivamente comunicare, in persona del coordinatore, all'ufficio tecnico comunale eventuali anomalie o disfunzioni riscontrate negli impianti primari.
Nel caso in cui anomalie o disfunzioni derivassero da uso improprio e non conforme, le spese per il ripristino delle strutture stesse come in essere saranno a totale carico dei dimoranti nel campo.
Nel caso in cui i danni riscontrati comportassero la parziale o totale inagibilità del campo, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di far sgomberare il campo anche definitivamente.

ART. 4
ACCESSO AL CAMPO - MODALITA'

Per accedere al campo è necessaria l'autorizzazione da parte dei competenti uffici comunali.
Le operazioni di inserimento nel campo si svolgeranno sotto la sorveglianza di un'apposita commissione nominata dal Consiglio Comunale della quale fanno parte anche un rappresentante delle associazioni di volontariato che seguono i nomadi ed un rappresentante dei nomadi insediati nel territorio. La commissione avrà il compito primario di far rispettare, per l'inserimento, criteri di preferenza e precedenza fissati dal Consiglio Comunale.
I nomadi che intendono dimorare nel campo hanno l'obbligo di recarsi preventivamente presso il Comando di Polizia Municipale declinando le proprie generalità nonché quelle dei componenti il proprio nucleo familiare.
Al momento dell'accesso al campo ad ogni nucleo familiare viene assegnato un posto numerato per l'ubicazione del proprio mezzo. Il posto assegnato deve essere mantenuto fisso per tutta la durata della sosta.

Lo spostamento non autorizzato è punito con la sanzione amministrativa di L. 200.000 oltre all'obbligo della rimessa in pristino. In caso di inottemperanza si procederà all'allontanamento dal campo.

Per accedere al campo il nomade capofamiglia è tenuto a versare al Comune il contributo previsto al successivo articolo 5).

Il versamento del contributo di cui trattasi è condizione essenziale per l'accesso.

Ai dimoranti nel campo è fatto altresì obbligo di comunicare al Comando di Polizia Municipale, entro il termine tassativo di 24 ore, le generalità delle persone ospitate presso di loro.

In caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione prescritti dal presente articolo è comminata la sanzione amministrativa di L. 400.000 (lire quattrocentomila) oltre all'allontanamento immediato dal campo dei non autorizzati.

In caso di inottemperanza si procederà all'allontanamento dal campo dell'intero nucleo familiare.

ART. 5 CONTRIBUTO PER L'ACCESSO AL CAMPO

Ai sensi dell'art. 3 - 5° comma della L.R. 54/89 e di quanto previsto dal precedente articolo 3, le persone autorizzate a dimorare nel campo sosta sono tenute a concorrere al sostenimento delle spese di manutenzione e gestione del campo stesso.

Il contributo sarà determinato sulla base della composizione del nucleo familiare e della durata della sosta. Detto contributo sarà utilizzato per le spese di manutenzione delle strutture e degli impianti esistenti.

Per quanto attiene ai consumi si fa riferimento alla previsione del successivo articolo 6.

ART. 6 SPESE PER I CONSUMI

Le spese per l'acqua e l'energia elettrica, ed il canone fognatura e depurazione, sono a totale carico dei fruitori del campo.

Il campo è così dotato:

- a) n. 2 contatori generali di acqua potabile di cui l'uno, situato lungo Via Carpaneda è relativo all'allacciamento del blocco dei servizi igienici, l'altro, situato all'interno del campo in prossimità dell'ingresso principale, è destinato al prelievo dell'acqua per scopi alimentari.

Entrambi i contatori devono essere intestati a persona dimorante nel campo la quale si farà carico tanto degli oneri relativi all'allacciamento quanto del pagamento delle bollette relative ai consumi;

- b) n. 1 contatore generale di energia elettrica a servizio di un quadro generale installato nel blocco servizi all'interno del campo e dotato di n. 8 (otto) prese e relativi interruttori generali.

La richiesta di erogazione di energia elettrica dovrà essere fatta da persona residente nel campo direttamente all'ente erogatore.

- c) n. 1 impianto di raccolta delle acque nere. Il campo è dotato di un blocco servizi igienici collegato ad una rete

fognaria interna che convogli i reflui dapprima in una vasca IMHOFF e successivamente in una vasca a tenuta.

Il campo è inoltre dotato di una rete di raccolta delle acque provenienti dal lavaggio delle lavatrici e convogliate sempre in vasca a tenuta.

Tale impianto necessita di periodiche operazioni di pulizia nonché di svuotamento della vasca a tenuta. Tutte le spese relative sono a totale carico dei dimoranti nel campo. E' fatto obbligo agli stessi di stipulare regolare contratto con ditta specializzata ai sensi della normativa vigente.

E' fatto assoluto divieto ai dimoranti di apportare qualsiasi modifica strutturale agli impianti idrico, elettrico e fognario del campo sosta.

Il nomade che sosta nel campo è tenuto a versare al Comune la tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani calcolata secondo la normativa vigente.

L'inosservanza delle norme contenute nel presente articolo dà luogo alla sanzione amministrativa di L. 200.000 (lire duecentomila), salvo l'allontanamento dal campo per il caso di recidività.

Nel caso in cui l'autogestione affidata ai dimoranti del campo, come prevista dalle norme contenute nel presente articolo, risulti inefficace il Comune potrà subentrare agli stessi nel definire le norme di dettaglio per la gestione del campo.

ART. 7 COORDINATORE DEL CAMPO

La gestione del campo è affidata prevalentemente agli stessi dimoranti e posta sotto il controllo di un coordinatore.

Il coordinatore è nominato, di preferenza, dai dimoranti stessi.

Nel caso in cui la nomina non avvenga, o sorgano comunque problemi relativamente ad essa, il coordinatore è designato dall'Amministrazione Comunale privilegiando il principio della rotazione.

Le funzioni di coordinatore vengono mantenute in capo ad una persona per un periodo di anni uno; la stessa persona non è riconfermabile consecutivamente per più di due volte.

Il Coordinatore del campo ha il compito di mantenere i rapporti tra Amministrazione Comunale e dimoranti, nonché di coordinare lo svolgimento delle attività comuni all'interno del campo (ad es. la pulizia delle parti comuni).

ART. 8 OSSERVANZA DELLE NORME IGIENICO- SANITARIE

I dimoranti nel campo sono tenuti ad osservare le norme igienico-sanitarie previste dal vigente regolamento comunale.

Si sottolinea in particolare la necessità di utilizzare i servizi igienici in modo idoneo e di provvedere alla pulizia degli stessi.

A tale riguardo particolari controlli potranno essere effettuati oltre che dai competenti uffici comunali anche dalla competente Unità Locale Socio Sanitaria alle cui prescrizioni i

dimoranti nel campo dovranno attenersi, pena l'applicazione delle norme come previste dal precedente articolo.

ART. 9
OSSERVANZA DELLE NORME DI SICUREZZA
PUBBLICA

I dimoranti nel campo sono tenuti ad osservare le norme previste dal regolamento di polizia municipale.

Si sottolinea, in particolare, l'obbligo di rispettare la quiete pubblica dopo le ore 22,00, nonché durante le altre ore della giornata destinate al riposo.

L'inosservanza di tale divieto è punita secondo la previsione dell'art. 659 del codice penale.

In caso di recidività, il nomade inosservante sarà punito con la revoca dell'autorizzazione alla sosta e con il conseguente immediato allontanamento dal campo.

ART. 10
CONTROLLI AL CAMPO

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale disporre i controlli che si renderanno necessari o che saranno comunque ritenuti opportuni.

I dimoranti al campo hanno l'obbligo di collaborare al fine di favorire i controlli di cui trattasi astenendosi da qualsiasi comportamento diretto a contrastare l'attività degli uffici comunali.

I N D I C E

- Art. 1 - Contenuto del regolamento.
- Art. 2 - Capacità del campo sosta.
- Art. 3 - Uso del campo e delle strutture.
- Art. 4 - Modalità di accesso al campo.
- Art. 5 - Contributo per l'accesso al campo.
- Art. 6 - Spese per i consumi.
- Art. 7 - Coordinatore del campo.
- Art. 8 - Osservanza delle norme igienico-sanitarie.
- Art. 9 - Osservanza delle norme di pubblica sicurezza.
- Art. 10 - Controlli al campo.